

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4189 del 27/10/2016
Oggetto	Comunicazione di rinnovo senza modifica dell iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attivita di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata. Impresa Salvioli Snc di Salvioli Secondo e C. C.F. 03523480378 - P. Iva 00633151204 Sede legale via Caduti di Melissa 2, in Comune di Casalecchio di Reno (BO). Impianto sito in Via Portella della Ginestra , 2 in Comune di Casalecchio di Reno (BO). Operazione di recupero R13 - Classe 4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4279 del 26/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

SINADOC 10287/2016

**Oggetto: Comunicazione di rinnovo senza modifica dell'iscrizione** al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata <sup>1</sup>.  
Impresa **Salvioli Snc di Salvioli Secondo e C.** C.F. **03523480378** - P. Iva **00633151204**  
Sede legale via Caduti di Melissa 2, in Comune di Casalecchio di Reno (BO).  
Impianto sito in **Via Portella della Ginestra , 2** in Comune di Casalecchio di Reno (BO).  
Operazione di recupero **R13 - Classe 4<sup>2</sup>**.

**Decisione:**

1. Rinnova l'iscrizione al numero **9872/2016 del 22/02/2016<sup>3</sup>** del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, relativa alla impresa **Salvioli Snc di Salvioli Secondo e C.** - sede legale via Caduti di Melissa 2, in Comune di Casalecchio di Reno (BO) - impianto Via Portella della Ginestra, 2 in Comune di Casalecchio di Reno (BO) e C.F. **03523480378** e P.Iva **00633151204** nella persona del legale rappresentante.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni, coerentemente alla comunicazione presentata<sup>4</sup> ed al D.M. 05/02/1998 e s.m. :
  - a) l'iscrizione ha durata pari a cinque anni dalla data di comunicazione, ovvero fino al **21/02/2021**, fatte salve eventuali successive normative che dovessero intervenire a disciplinare diversamente la materia dei rifiuti.
  - b) Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito : [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m., D.Lgs. n. 04/2008 e D.Lgs. n. 205/2010, e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

<sup>2</sup> Ai sensi del D.M. 350/1998

<sup>3</sup> ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

<sup>4</sup> Protocollo ARPAE 12794 del 11/07/2016, che rimanda di fatto alla documentazione allegata ai pg 196380/2011 e 176096/2013

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cerca\\_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione attivita di recupero rifiuti non pericolosi art. 216 1r.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione_attivita_di_recupero_rifiuti_non_pericolosi_art.216_1r.pdf);

c) E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il 21.11.2020, fermo restando che la ditta è legittimata alla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del 21.02.2021 a condizione che la comunicazione di rinnovo alle medesime condizioni della presente iscrizione venga presentata all'autorità competente prima della sopracitata data di scadenza;

d) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	9460
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>1.1</b>	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER: 150101 – 150105 – 150106 - 200101	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>2.1</b>	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro CER: 150107 – 160120 – 170202 - 200102	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>3.1</b>	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 120101 – 120102 – 150104 – 160117 -170405 – 200140 - e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai CER: 100299 - 120199	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>3.2</b>	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe CER: 100899 - 110501 – 110599 – 120103 – 120104 – 120199 - 150104 – 170401 – 170402 - 170403 – 170404 – 170406 - 170407 – 200140	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>5.7</b>	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER: 160216 - 170402 - 170411	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>5.8</b>	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118 – 160122 - 160216 - 170401 - 170411	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>5.16</b>	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: 160214 – 160216 - 200136	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>6.1</b>	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER: 020104 - 150102 – 200139	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>6.2</b>	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche CER: 070213 – 120105 – 160119 – 160216	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>7.1</b>	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e	

		frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>7.3</b>	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti CER: 101201 - 101206 - 101208	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>7.4</b>	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER: 101203 - 101206 - 101208	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>7.6</b>	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 170302 - 200301	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>7.8</b>	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura CER: 161102 - 161104 - 161106	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>7.10</b>	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive CER: 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120117 - 120121	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>9.1</b>	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno CER: 030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 200138	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>10.2</b>	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili ed altri scarti di gomma CER: 160103	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>16.1(I)</b>	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellulósici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale CER: 200201	

#### e) Operazione di recupero R13

- Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a **9.460 tonnellate/anno**, non potranno essere superati i seguenti valori soglia<sup>5</sup>:
  - tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
  - tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
  - tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
  - tipologia 6.1: massimo 7.700 tonn/anno
  - tipologia 6.2: massimo 3.500 tonn/anno
  - tipologia 10.2: massimo 7.680 tonn/anno
  
- Per le seguenti tipologie di rifiuti non potranno essere superati i seguenti quantitativi annui<sup>6</sup>:
  - tipologia 7.1: massimo 1.000 tonn/anno
  - tipologia 7.3: massimo 400 tonn/anno
  - tipologia 7.4: massimo 300 tonn/anno
  - tipologia 7.6: massimo 600 tonn/anno
  - tipologia 7.8: massimo 400 tonn/anno
  - tipologia 7.10: massimo 50 tonn/anno

<sup>5</sup> Vedi allegato 4 al D.M. 05/02/1998

<sup>6</sup> In conformità all'atto di iscrizione n° 119596/2006

- f) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

### **Prescrizioni generali:**

- g) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.;
- h) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.

### **3. Avverte che:**

- a) **Entro 30 giorni dalla data di emissione del rinnovo dell'iscrizione, la ditta dovrà presentare planimetria del lay out in scala adeguata, riportante le tipologie autorizzate in tabella.**
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D. lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>7</sup>: per la presente attività di recupero l'importo attuale è

<sup>7</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

pari a **258,23 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>8</sup>.

4. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/\\_cerca\\_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione\\_attivita\\_di\\_recupero\\_rifiuti\\_non\\_pericolosi\\_art.216\\_1r.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione_attivita_di_recupero_rifiuti_non_pericolosi_art.216_1r.pdf) ;

5. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

**Salvioli Snc di Salvioli Secondo e C.** è iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi<sup>9</sup>, con n. **48432/2011**, avente scadenza il 22/03/2016.

In data 22/02/2016 la ditta ha comunicato<sup>10</sup> il rinnovo dell'iscrizione n. 48432/2011, senza apportare alcuna modifica alla situazione in atto.

Alla comunicazione di rinnovo sono stati allegati i seguenti documenti:

- autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi dei soci con allegati documenti di riconoscimento validi;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia antimafia dei soci.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

<sup>9</sup> ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/2006.

<sup>10</sup> agli atti prot Arpae n. al PGBO/2016/2872

L'Unità Operativa Rifiuti e Bonifiche dell'ARPAE-SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) ha istruito la comunicazione di rinnovo, verificando d'ufficio e confermando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ed ha redatto una relazione tecnica<sup>11</sup> in cui si propone, nel rispetto di una serie di condizioni recepite nel presente provvedimento, il rinnovo dell'iscrizione dell'impresa **Salvioli Snc di Salvioli Secondo e C. C.F. 03523480378 e P.Iva 00633151204** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **N. 9872/2016**, la cui validità rimane fissata in cinque anni dalla data di comunicazione, ovvero fino al **21/02/2021**, fatte salve eventuali successive normative che dovessero intervenire a disciplinare diversamente la materia dei rifiuti.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Nell'ambito della istruttoria è stato inoltre accertato che:

- Il sito è localizzato in area priva di vincoli ambientali ed in zona idonea rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
- L'attività di recupero in oggetto non è soggetta ad istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto la tipologia di attività svolta e le relative modalità di gestione non prevedono il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale.

Si ritiene altresì opportuno riscrivere il provvedimento di iscrizione per garantire maggiore trasparenza al proponente ed una corretta informazione sugli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività.

L'art. 216 del D. Lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Bologna n. 5 del 23/03/2016 ha delegato ad ARPAE le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art.

<sup>11</sup> Archiviata nell'applicativo Sinadoc come contributo intermedio nella pratica n. 10287/2016

1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Il Responsabile di ARPAE-SAC di Bologna

Dott. Valerio Marroni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**